



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING

*Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.06 del 16.01.2013
e successivamente modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio
dell'Unione Valdera n.38 del 27 novembre 2013.*

In vigore dal 27 novembre 2013

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di acconciatore, l'attività di estetica, di tatuaggio e di piercing e attività simili quali attività di massaggio e discipline del biobenessere, come definite dalla normativa vigente.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono le attività di cui al comma precedente nel territorio dell'Unione Valdera, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
3. Il presente regolamento non si applica all'attività di “*body painting*” (decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione dell'epidermide tramite pigmenti a base di Hennè o derivati), in quanto non integra attività di estetica ai sensi dell'art.1 della L.R. 28/2004.
4. Il presente regolamento non si applica all'attività di medicina estetica, in quanto rientrante nell'esercizio della professione medica.

Articolo 2 – Principi e disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad assicurare in particolare: la libertà d'iniziativa economica, la tutela dei consumatori, il buon andamento e l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la pubblicità dell'azione amministrativa, la semplificazione documentale ed amministrativa.
2. Le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing, devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, delle norme urbanistico - edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni, presenti nell'ordinamento giuridico vigente, che disciplinano dette attività, anche sotto i vari profili alle medesime connessi, ancorché non espressamente richiamate dal presente regolamento.
3. Forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento l'allegato “A” *Requisiti Strutturali ed igienico sanitari* fermo restando che, con riferimento alle attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, i requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, le disposizioni sulla conduzione igienica, le apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, sono comunque quelle contenute nella normativa nazionale e regionale.

TITOLO II – ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Articolo 3 – Definizioni e principi generali

1. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Per l'effettuazione dei trattamenti e servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore, possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa purchè in possesso dell'abilitazione professionale. A tal fine le imprese sono autorizzate a ricorrere alla diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

3. Non sono comprese nelle attività di acconciatore e, dunque, non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non rientrino nei trattamenti e nei servizi di cui al comma precedente e non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma unicamente la produzione di un bene commerciale.

4. Le singole prestazioni di cui al comma 1 possono svolgersi solo nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato "A" *Requisiti strutturali ed igienico sanitari* del presente regolamento.

5. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere semplici prestazioni di manicure e pedicure consistenti in limatura e laccatura di unghie.

6. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o forniscono alla propria clientela i prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

7. L'attività di acconciatore può essere esercitata solo occasionalmente, presso la sede designata dal cliente, in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

8. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

TITOLO III – ATTIVITA' DI ESTETICA

Articolo 4 – Definizioni e principi generali

1. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, così come da ultimo modificato dal Decreto Ministeriale 110/2011, e secondo le specifiche recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici previste nelle schede tecnico-informative dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 110/2011, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713.

2. E' fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori modifiche successive all'allegato alla Legge 4 Gennaio 1990 n. 1.

3. Rientrano nell'attività di estetica:

- le attività finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura;
- le attività di onicotecnica, così come ad oggi definita dal D.P.G.R. n. 47-R del 2007 (*“preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte”*) i cui operatori devono possedere i requisiti formativi degli estetisti;

- le attività di massaggi nella misura in cui le relative attività integrino fattispecie di attività di estetica nel rispetto di quanto disposto dalla L.R.T. 28/2004.

4. All'attività di estetica esercitata in forma di impresa artigiana si applica la L.R. 22.10.2008 n.35 (*Norme in materia di artigianato e di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane*)

5. L'attività di estetica, limitatamente a semplici prestazioni di manicure e pedicure e di trucco, può essere esercitata, solo occasionalmente, a domicilio del cliente, a favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione e per particolari straordinarie occasioni, dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese abilitate a operare in sede fissa e in possesso del requisito professionale.

6. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali aventi i requisiti oggettivi previsti dal presente regolamento.

TITOLO IV – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Articolo 5 – Definizioni

1. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

2. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

3. All'attività di tatuaggio e piercing esercitata in forma di impresa artigiana si applica la L.R. 22.10.2008 n.35 (*Norme in materia di artigianato e di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane*).

Articolo 6 - Piercing del padiglione auricolare

1. L'effettuazione della sola attività di piercing del padiglione auricolare non richiede il possesso dei requisiti formativi previsti per l'attività di piercing. Resta fermo l'obbligo di osservanza dei requisiti strutturali dei luoghi in cui è effettuata l'attività e il rispetto delle regole che assicurano la sterilità del procedimento.

2. L'attività di piercing del padiglione auricolare è soggetta a comunicazione secondo il modello pubblicato nel suapvaldera (www.suapvaldera.it) o regionale (qualora disponibile) comprovante il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, da trasmettere tramite Suap all'Azienda Usl competente per territorio 30 giorni prima dell'avvio dell'attività”.

Articolo 7 – Attività di tatuatore e piercer

1. Un soggetto con la qualifica di tatuatore (o piercer) titolare di un proprio esercizio, può ospitare presso la propria sede un altro soggetto tatuatore e/o piercer che operi nella struttura, a condizione che il soggetto ospitato sia in possesso della relativa qualifica. Pertanto, il titolare dell'esercizio che ha la qualifica di tatuatore, quando ospita un soggetto che svolge attività di piercer, non è obbligato ad avere anche la qualifica di piercer se non è operatore in quella specifica veste (analogamente, nel caso di piercer titolare e tatuatore ospite).

2. Nel caso descritto al comma 1, resta comunque fermo che la sede dell'attività deve essere in possesso dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla normativa di riferimento e dal seguente regolamento per la relativa attività e, tale fattispecie, deve essere comunque formalizzata utilizzando il relativo modello predisposto dal Servizio SUAP e Servizi alle Imprese dell'Unione Valdera.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI ED ATTIVITA' CONGIUNTE

Articolo 8 – Requisiti fondamentali

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento richiede:
- a. il possesso dei requisiti morali, previsti dalla normativa vigente;
 - b. il possesso, da parte di chi svolge l'attività, delle necessarie abilitazioni professionali, come previste dalle normative vigenti, come di seguito specificato:

Per l'attività di acconciatore in ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Nel caso di impresa artigiana individuale, esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di un'impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico. Il Responsabile Tecnico che deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.

Per le attività di estetica, tatuaggio e piercing, nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualifica professionale prevista dalla normativa vigente.

Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e di tatuaggio e piercing, devono essere comunque in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetica, di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale prevista dalla normativa vigente. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.

- c. la disponibilità di locali aventi la destinazione d'uso compatibile con l'insediamento e l'esercizio, negli stessi, delle attività in oggetto, la conformità ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza e di quelli stabiliti nell'allegato "A" *Requisiti strutturali ed igienico sanitari*.

Articolo 9 – Forme, modalità e limiti di esercizio dell'attività

1. Una stessa impresa, in possesso dei previsti titoli abilitativi, può svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento in più sedi. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di qualifica professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.

2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti requisiti professionali e dei requisiti fondamentali di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

3. Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono essere esercitate in forma itinerante o di posteggio.

4. Le attività di estetica, acconciatore, di tatuaggio e piercing svolte in strutture alberghiere e palestre sono soggette ai requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa regionale di riferimento. Per i titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso del requisito professionale, che invece dovrà essere posseduto da chi esercita le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing. Resta inteso che il titolare dell'attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing dovrà presentare la relativa SCIA amministrativa di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

5. I titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, possono esercitare come operatori saune e solarium presenti nelle relative strutture.

6. Nel caso di saune e/o bagno turco in attività ricettive, quando gli apparecchi per le relative prestazioni fanno parte della dotazione di una camera, sono assimilabili a quelle fruite in un domicilio privato e quindi non necessitano della presenza obbligatoria, in camera, di un'estetista per il loro uso. Restano fermi, in questo caso, tutti i requisiti di sicurezza, nonché le opportune avvertenze per i clienti che, del tutto volontariamente, possono comunque desiderare la presenza di un operatore qualificato. Nel caso in cui tali prestazioni (saune e/o bagno turco) siano offerte in locali della struttura alberghiera che siano di libero accesso per la clientela, devono essere rispettati i requisiti strutturali - igienico sanitari previsti dalle normative regionali e dal presente regolamento, è altresì necessaria la presenza di un addetto in possesso di qualifica, anche se il relativo costo è incluso nei costi ordinari della prestazione alberghiera.

Articolo 10 - Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è subordinato alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "SCIA") ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., secondo la modulistica pubblicata nel portale suap valdera (www.suapvaldera.it), o qualora disponibile, quella regionale.

2. La SCIA viene trasmessa a cura del SUAP all'Azienda Usl, affinché possa svolgere le attività istituzionali di vigilanza e controllo di competenza. L'intervento è comunicato altresì ad altri Uffici ed Enti variamente interessati alle dichiarazioni contenute nella medesima SCIA.

3. Il trasferimento di sede, l'ampliamento, le modifiche, la sospensione volontaria, le variazioni, la cessazione sono subordinate alla presentazione della SCIA secondo la modulistica pubblicata nel portale suapvaldera (www.suapvaldera.it).

4. Il subingresso è soggetto a comunicazione secondo la modulistica pubblicata nel portale suapvaldera (www.suapvaldera.it).

Art. 11 - Poltrona-cabina in affitto

1. Per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento, per l'esercizio della poltrona-cabina in

affitto:

- è necessario il rispetto dei requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari, necessari per l'esercizio della singola attività (es. caso dell'acconciatore per donna che concede in affitto la poltrona per acconciatore unisex);
- è necessario un apposito contratto tra le parti esercenti le due attività che, tra l'altro, individui nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- in ogni caso le due attività dovranno aprire autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A. ed il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica;
- occorrerà presentare:
 - SCIA di cui all'art. 10, corredata da apposita nota di accompagnamento in cui il richiedente (ossia colui che vuole esercitare mediante la forma di poltrona-cabina in affitto presso i locali già autorizzati) specifichi la fattispecie oggetto di SCIA amministrativa e alleghi:
 - dettagliata planimetria in scala idonea (preferibilmente 1:100) con individuazione della postazione e parte del locale interessata dalla specifica attività, a firma congiunta dei due operatori;
 - contratto a firma congiunta dal quale sia agevole distinguere le diverse attività da svolgersi autonomamente nel medesimo locale, le relative responsabilità, nonché le attrezzature e le concrete modalità di uso delle medesime.

Articolo 12 - Orari

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni fissate con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

TITOLO VI – SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE

Articolo 13 - Controlli

1. Il controllo sul contenuto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 10 spetta agli Enti/Uffici competenti per materia, sotto i diversi profili, ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

2. Gli agenti di Polizia Municipale ed i soggetti a vario titolo competenti per la vigilanza ed il controllo, anche di altri Enti, nello svolgimento di tali funzioni, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

3. L'Azienda Usl locale esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività

Articolo 14 – Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni normative vigenti e del presente regolamento, ove il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative regionali come per ultimo dalla L.R. 3.06.2013 n.29 in materia di attività di acconciatore e dalla L.R. 17.07.2013 n.38 in materia di estetica, tatuaggio e piercing, nonché dalla eventuali successive norme in materia.

2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

TITOLO VII – Disciplina delle attività similari - attività di massaggio e biobenessere

Art.15- Ambito di applicazione

1.Obiettivo dell'Amministrazione è assicurare ai cittadini che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse.

2.Ai fini del presente regolamento, secondo quanto stabilito dalla L.R. 3.01.2005 n.2 “Discipline del benessere e bionaturali” si intendono per:

- discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche , psicosomatiche, artistiche e culturali e esercitate per favorire il raggiungimento, miglioramento, la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla L.R. 31.05.2004 n.28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”;

Con delibera di Consiglio Regionale n. 1 del 28.01.2009 e della successiva delibera n.9 del 27.01.2010 la Regione Toscana ha individuato le seguenti discipline del benessere e bio-naturali: Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica,Riflessologia, Shiatsu,Esercizi di lunga vita,Taiji Qi Gong, Tuina,Suoni Musica e Benessere,Yoga, Osteopatia e Metodo Feldenkrais.

-per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

- esercizi per attività di massaggi i luoghi dove si praticano i massaggi consistenti nell'impiego di una serie di tecniche effettuate con le mani o le altre parti del corpo su un altro corpo o parte dello stesso, massaggi ed altre attività rilassanti, antristress attraverso il tocco delle mani, massaggi effettuati mediante l'uso di tecniche orientali con esclusivo utilizzo di tecniche manuali e tutti gli altri tipo di massaggi.

Art. 16 - Esercizio dell'attività

1.L'avvio, la sospensione volontaria, il subingresso, le modifiche, il trasferimento, la cessazione e l'ampliamento dei locali delle attività di cui all'art. 15 sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una comunicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

2.La comunicazione, da presentare, secondo la modulistica pubblicata nel portale www.suapvaldera.it, o qualora disponibile, regionale, al Servizio Suap e Servizi alle Imprese dell'Unione Valdera contiene l'attestazione dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia e dal presente regolamento.

Art.17- Sospensione dell'attività

1.L'attività può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi.

2.Qualora l'attività sia esercitata in forma d'impresa individuale, il termini di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

- a) gravi indisponibilità fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione
- c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'azienda sanitaria locale.

Eventuali proroghe del termine di cui al comma 1 possono essere richieste al SUAP solo per gravi e comprovati motivi.

Art.18- Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività

1.Gli esercenti l'attività di cui all'art.15 devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al D.lsg. n.59/2011 così come successivamente modificato dal D.Lgs. 218/2012.

Occorre inoltre essere in possesso dei requisiti professionali qualora previsti come obbligatori dalla normativa vigente.

Il Servizio SUAP e Servizi alle Imprese procede alle verifiche su quanto autocertificato in merito al possesso dei requisiti professionali, anche attraverso altri Enti eventualmente competenti in materia.

2.Le attività di cui all'art.15 possono essere svolte esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e di destinazione d'uso, sanitarie e di sicurezza.

3.Nei locali in cui vengono svolte le attività devono essere esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti.

4. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui sopra forma ambulante o di posteggio

5. I requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio dell'attività devono essere comprovati al momento della presentazione della comunicazione di inizio attività.

Art.19 - Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

1. Qualora le attività di cui all'art.15 siano svolte in assenza dei requisiti igienico-sanitari, urbanistico-edilizi previsti o di altro requisito oggettivo necessario per l'esercizio dell'attività previsto dal presente regolamento, il Servizio Suap e Servizi alle Imprese diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio di 30 giorni e dispone eventualmente la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

2. Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il Servizio Suap e Servizi alle Imprese emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il Servizio competente, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art.20- Sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti soggettivi morali e se previsti dalla norma, professionali, è soggetto alla chiusura immediata dell'esercizio.

2. Chiunque esercita l'attività senza la presentazione della Comunicazione di cui all'articolo 16 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 con divieto di esercizio dell'attività fino alla eventuale presentazione della comunicazione.

3. Chiunque esercita l'attività in forma ambulante o di posteggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00 e alla cessazione immediata dell'attività.

4. Chiunque omette di esporre le tariffe professionali di cui all'articolo 13, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

5. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella L.R.28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21 – Efficacia e validità del presente regolamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.

2. Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

3. Le attività di estetica, tatuaggio e piercing esistenti alla data di entrata in vigore del DPGR 47/R/2007, rimangono comunque soggette a quanto disposto all'articolo 104 del DPGR stesso in merito ai termini di adeguamento.

4. Le attività di acconciatore esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, se difformi, dovranno adeguarsi alle disposizioni igienico-sanitarie previste dallo stesso, entro 24 mesi a partire dalla sua entrata in vigore. In caso di sub ingresso che preveda modifiche strutturali è necessario l'adeguamento al regolamento vigente anche per i requisiti strutturali, così come in caso di sole modifiche strutturali in assenza di sub ingresso. Qualora, relativamente ai requisiti strutturali, vi sia l'impossibilità oggettiva all'adeguamento di cui sopra, potrà essere richiesta, al SUAP, apposita motivata deroga, da concedere previo parere dell'Azienda Usl competente.

5. Le attività di massaggio e discipline del biobenessere esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguarsi alle disposizioni previste nel presente regolamento, entro 6 mesi a partire dalla sua entrata in vigore, pena la sospensione dell'attività.

Allegato A

REQUISITI STRUTTURALI ED IGIENICO-SANITARI

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare, per l'attività di estetica, tatuaggio e piercing il Regolamento Regionale 2 ottobre 2007 n.47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e di piercing)", le attività oggetto del presente regolamento, possono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente "Allegato A".

Per gli interventi o subingressi con modifiche relativi alle attività esistenti ricomprese nel centro storico, nell'ottica di una rivitalizzazione dello stesso, dietro parere dell'Azienda USL competente, potranno essere concesse deroghe ai requisiti strutturali previsti nel presente atto, purché il richiedente si impegni ad un miglioramento delle condizioni igieniche e di sicurezza dei locali interessati.

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

A) Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria:

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di acconciatore, si compongono dei seguenti spazi:

- esercizio dell'attività e attesa della clientela;
- servizio igienico;
- ripostiglio;
- spogliatoio.

I locali destinati all'esercizio dell'attività e attesa della clientela devono avere una superficie minima pari a 9 mq.

Lo spogliatoio può essere ricavato anche nella zona destinata ad antibagno (se esistente) o ripostiglio purché ne abbia i requisiti igienico-sanitari.

2. La zona di attesa può essere inserita in un locale di lavoro a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.

3. Le postazioni di lavoro e il locale di attesa della clientela devono essere dotate di finestre o altri infissi vetriati in grado di garantire i parametri di areazione naturale prescritti dai regolamenti edilizi comunali per i luoghi di lavoro.

In alternativa è consentita l'installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:

- a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale;
- b) rispettosi delle norme UNI 10339;
- c) rispettosi della normativa sull'impatto acustico.

4. Nella zona di preparazione delle tinture è necessario che sia assicurata un'areazione naturale o integrata o parzialmente sostituita da ricambio forzato dell'aria.

5. I locali destinati all'esercizio delle attività di acconciatore devono essere ben illuminati e ventilati, costruiti con pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili, per almeno 2 (due) metri di altezza.

6. I locali stessi devono essere dotati di lavandini fissi, con erogatore non manuale dell'acqua almeno per i servizi igienici.

7. I locali devono essere tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione ed essere comunque arredati secondo modalità tali da consentire una razionale pulizia giornaliera ed una periodica disinfestazione.

B) Servizi igienici:

1. Per i nuovi esercizi destinati all'attività di acconciatore sono necessari almeno:

- un servizio igienico con anti WC per ogni 10 addetti;
- un lavabo per ogni 10 addetti.

C) Utilizzo della biancheria destinata all'esercizio e norme di igiene:

1. Durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.
2. Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.
3. Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:
 - a) all'inizio ed al termine del turno lavorativo;
 - b) dopo l'uso dei servizi igienici;
 - c) dopo aver fumato;
 - d) prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che richiedano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
 - e) dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.
4. Le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, non sterili, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
5. Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
6. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).

D) Norme profilattiche da osservare prima delle prestazioni professionali:

1. Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie.
2. Sono fortemente raccomandate per tutti gli operatori del settore, le vaccinazioni antitetanica ed antiepatite B.

E) Autorità di controllo e responsabilità:

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta all'autorità sanitaria competente per territorio. Occorrendo, la stessa Autorità prescriverà tutti gli adempimenti ritenuti necessari per migliorare le condizioni igieniche ed ambientali di esercizio.
2. Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle norme sopra riportate.

ATTIVITA' DI ESTETICA

La disciplina dei requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per le attività di estetica è contenuta nel regolamento DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i., ad oggetto: "*Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e di piercing)*".

In particolare, le attrezzature utilizzabili sono solo quelle specificamente indicate dagli allegati del regolamento approvato dal DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i. sopra citato (all. A per le attività di estetica).

I titolari degli esercizi di estetica, nel rispetto della normativa regionale sono tenuti ad avere il fascicolo di esercizio ossia documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:

- a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
- c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio;
- d) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti;
- e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.

Oltre a quanto previsto dalla normativa sopra citata, le attività di estetica sono svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La superficie e le caratteristiche degli spazi e locali adibiti all'attività di estetica sono quelle previste dalla normativa regionale di riferimento
2. La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga della superficie prevista dalla normativa regionale.
3. I locali devono essere tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione ed essere comunque arredati secondo modalità tali da consentire una razionale pulizia giornaliera ed una periodica disinfestazione;
4. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003);
5. Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie;
6. Sono fortemente raccomandate per tutti gli operatori del settore, le vaccinazioni antitetanica ed anti-epatite B;
7. L'esercizio deve essere fornito di: sedili con poggiatesta/lettini e simili da coprire con carte impermeabili, rinnovabili per ogni cliente; un sufficiente numero di asciugamani, accappatoi, teli da bucato e simili, da ricambiare per i vari servizi ad ogni cliente; rasoi, forbici,

macchinette, pennelli, pettini ed accessori vari in proporzione alla clientela che l'esercizio è in grado di soddisfare;

8. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta all'autorità sanitaria competente per territorio. Occorrendo, la stessa Autorità prescriverà tutti gli adempimenti ritenuti necessari per migliorare le condizioni igieniche ed ambientali di esercizio;
9. Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle norme sopra riportate.

ATTIVITA' DI TATUAGGIO, PIERCING E DERMOPIGMENTAZIONE

La disciplina dei requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per le attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, è contenuta nel DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i., ad oggetto: *“Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e di piercing)”*.

In particolare, le attrezzature utilizzabili sono solo quelle specificamente indicate dagli allegati del regolamento approvato dal DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i. sopra citato (All. B per tatuaggio e All. C per piercing).

I titolari degli esercizi di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, nel rispetto della normativa regionale sono tenuti ad avere il fascicolo di esercizio con pagine numerate nel quale sono annotati:

- a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di:
 - 1) nominativo;
 - 2) sede legale;
 - 3) numero telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- c) descrizione delle:
 - 1) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio, ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 2 bis dell'art. 49 del DPGR 47/R/2007, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura.
 - 2) soluzioni adottate per l'abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l'operatore e per il cliente;
 - 3) procedure per la disinfezione e l'asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;
 - 4) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti facenti parte dell'attività, differenziate in relazione alla destinazione d'uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna al fascicolo è allegata copia dell'atto di affidamento;
- d) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di:
 - 1) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni;
 - 2) eventuali impianti di ventilazione meccanica.

I titolari degli esercizi di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, nel rispetto della normativa regionale sono tenuti a conservare presso l'esercizio l'ulteriore documentazione indicata all'articolo n. 59 del DPGR n. 47/R/2007 e s.m.i..

Oltre a quanto previsto dalla normativa sopra citata, le attività di tatuaggio e piercing sono svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La superficie minima complessiva è di 25 mq., come previsto dal Capo I del DPGR 47/R/2007 e s.m.i.;
2. I locali devono essere tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione ed essere comunque arredati secondo modalità tali da consentire una razionale pulizia giornaliera ed una periodica disinfestazione;
3. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003);
4. L'esercizio deve essere fornito di: sedili con poggiatesta/lettini e simili da coprire con carte impermeabili, rinnovabili per ogni cliente; un sufficiente numero di asciugamani, accappatoi, teli da bucato e simili, da ricambiare per i vari servizi ad ogni cliente; rasoi, forbici, macchinette, pennelli, pettini ed accessori vari in proporzione alla clientela che l'esercizio è in grado di soddisfare;
5. Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie;
6. Sono fortemente raccomandate per tutti gli operatori del settore, le vaccinazioni antitetanica ed anti-epatite B;
7. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta all'autorità sanitaria competente per territorio. Occorrendo, la stessa Autorità prescriverà tutti gli adempimenti ritenuti necessari per migliorare le condizioni igieniche ed ambientali di esercizio.
8. Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle norme sopra riportate.

ESERCIZIO CONGIUNTO IN UNO STESSO LOCALE DELLE ATTIVITA' DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

(ACCONCIATORE ED ESTETICA; TATUAGGIO, PIERCING E DERMOPIGMENTAZIONE ED ESTETICA; TATUAGGIO, PIERCING E DERMOPIGMENTAZIONE ED ACCONCIATORE)

Fermo restando i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore (come previsti dal presente regolamento)/tatuaggio, piercing ed estetica (come previsti dallo specifico regolamento regionale DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i. e dal presente regolamento), si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purchè risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle attività congiunte e ai parametri previsti dalla normativa regionale e dal presente regolamento.